



NEWSLETTER DI FEBBRAIO 2023

[FONTI WEB]



- 01. NORMATIVA: DECRETO AIUTI QUATER**
- 02. NORMATIVA: DECRETO CARBURANTI 2023**
- 03. AMMINISTRAZIONE: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023**
- 04. AMMINISTRAZIONE: LA GESTIONE SEPARATA INPS**
- 05. PRIVACY: GLI OBBLIGHI DEL DECRETO TRASPARENZA**
- 06. AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDICI**
- 07. FORMAZIONE: ASO ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO**
- 08. GIURISPRUDENZA: LA DURATA DEL PROCESSO CIVILE E PENALE**
- 09. INFORMATICA: RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- 10. LAVORO: PRESTAZIONI OCCASIONALI**
- 11. AMBIENTE: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- 12. QUALITÀ: CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018**
- 13. SICUREZZA: NOVITÀ 2023 PER GLI AMBIENTI DI LAVORO**
- 14. SICUREZZA: MODIFICHE AL D. LGS 101/20 SULLE RADIAZIONI IONIZZANTI**
- 15. LOGISTICA: LE TENDENZE PER IL 2023**
- 16. CALENDARIO: LE SCADENZE DI FEBBRAIO 2023**

01. NORME: IL DECRETO AIUTI QUATER DIVENTA LEGGE

Publicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del **DL Aiuti quater**: -

- **Benefit Aziendali fino a 3000 euro**
- **Misure di sostegno per fronteggiare il Caro Bollette**
- **Limite del contante fuori dal testo del Decreto**
- **Superbonus al 90%**

Le **modifiche** apportate dalla legge di conversione **sono stampate con caratteri corsivi**. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri], le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Vediamo **in breve sintesi** alcune delle misure previste dal nuovo Decreto.

BENEFIT AZIENDALI FINO A 3000 EURO

Limitatamente al **periodo d'imposta 2022**, non concorrono a formare il reddito il valore dei **beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti** nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il **limite complessivo di 3.000 euro** [in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis].

Credito imposta imprese contro il caro energia

Credito d'imposta previsto a favore delle imprese per **l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il mese di dicembre 2022**. Si ricorda che il disegno di **Legge di bilancio 2023** riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

MISURE DI SOSTEGNO PER FRONTEGGIARE IL CARO BOLLETTE

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, **le imprese residenti in Italia** hanno facoltà di **richiedere la rateizzazione degli importi dovuti** a titolo di corrispettivo per la **componente energetica di elettricità e gas naturale** ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023**.

A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy [ex Mise], da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

LIMITI DEL CONTANTE FUORI DAL TESTO DEL DECRETO

Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il Consiglio dei ministri, il 10 novembre aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti venisse **innalzata a 5.000 euro** [in luogo dei 1.000 euro], che **non compare più nel testo del decreto**, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.

SUPERBONUS AL 90%

Prevista la **rimodulazione del Superbonus al 90%** a partire **dal 1° gennaio 2023**.

L'articolo 9 comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell'articolo 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici [superbonus]. In particolare, diminuisce la detrazione portandola al **90% per le spese sostenute nell'anno 2023**, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 [rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023] il limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del 110%. Inoltre, viene prevista **l'estensione** del termine previsto per **l'utilizzo della detrazione del 110%** per le spese sostenute da **persone fisiche** sugli **edifici unifamiliari**, ovvero tale agevolazione sarà **utilizzabile fino al 31 marzo 2023** [rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022] a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

02. NORME DI LEGGE: IL DECRETO CARBURANTI 2023

Publicato il Decreto-legge del 14.01.2023 n. 5, sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti: obblighi, sanzioni, nuovo buono carburante 200 €, torna il bonus trasporti 60 euro

Il provvedimento entra in vigore il 15 gennaio 2023.

Una prima bozza del testo era stata approvata dal Governo il 10 gennaio e alcune minime modifiche sono state apportate in un secondo Consiglio dei ministri giovedì 12 gennaio.

Il Decreto prevede **misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti** per autotrazione e una **nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti**. Viene inoltre **rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro** per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Più in particolare:

- il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel **periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a **euro 200** pro capite.
- **si rende giornaliero l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto**, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato;
- **si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi**, con importi da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
- **si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l'Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative**. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;
- **viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi** finalizzata ad

analizzare le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.

- al fine di mitigare l'impatto del caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un **fondo presso il Ministero del lavoro** e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di **buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
- in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell'IVA in un quadrimestre di riferimento, **il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.**

03. AMMINISTRAZIONE: LA CERTIFICAZIONE UNICA 2023

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento direttoriale n. 14392 del 17 gennaio 2023**, ha reso disponibile la versione definitiva della **Certificazione Unica 2023**, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d'imposta 2022, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La **CU 2023**, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

NOVITÀ

Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2023 ci sono quelle che riguardano:

- *l'indicazione dei bonus stabiliti per contrastare il caro energia e bollette e il bonus carburante, punto 474 e seguenti;*
- *le modifiche alle detrazioni per i familiari a carico [nuovo Assegno Unico universale] punto 361 e seguenti;*
- *l'indicazione del nuovo trattamento integrativo per chi ha un reddito inferiore a 15.000 euro [ovvero 28.000 euro al verificarsi di taluni requisiti] punto 390 e seguenti;*
- *la creazione di uno spazio nell'ambito della sezione contributi, per dichiarare il lavoro di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;*
- *l'aggiornamento del set informativo relativo alla detrazione spettante per canoni di locazione, nel limite massimo di 2.000 euro [articolo 1, comma 155, Legge di Bilancio 2022].*

TERMINI

La CU 2023 si articola in 2 diverse certificazioni:

- *il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;*
- *il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.*

Il termine per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato è fissato nel prossimo 16 marzo 2023.

Resta fissato al **31 ottobre 2023** il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata [medesimo termine di invio del modello 770/2023].

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- **frontespizio**, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- **quadro CT**, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
- **Certificazione Unica 2023**, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- **dati anagrafici**, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- **certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;**
- **certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.**

Sanzioni

L'omessa, tardiva/errata presentazione della **CU 2023** comporta l'applicazione di sanzioni:

- **100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro;**
- **33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.**

04. CONTRIBUTI: GESTIONE SEPARATA 2023 PROFESSIONISTI

Di seguito la tabella relativa ai professionisti

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 [33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive]
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% [33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva]
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% [24,00 IVS]
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% [25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO]
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% [24,00 IVS]

MINIMALI E MASSIMALI GESTIONE SEPARATA 2023

MASSIMALE REDDITO

Per l'anno 2023 il massimale di reddito è pari a **€ 113.520,00**. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano fino al raggiungimento del citato massimale.

MINIMALE REDDITO E ACCREDITI CONTRIBUTIVI

Per l'anno 2023 il minimale di reddito imponibile è pari a **€ 17.504,00**. Conseguentemente:

- gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di **€ 4.200,96**;
- gli iscritti che applicano l'aliquota maggiore avranno l'accredito con contributo annuale pari a:
 - **€ 4.591,30** [di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici] per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%;
 - **€ 5.902,35** [di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici] per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
 - **€ 6.131,65** [di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici] per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%.

05. PRIVACY: OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DECRETO TRASPARENZA

L'art. 4 del Decreto introduce, nel d. lgs. 26 maggio 1997 n. 152, l'art. 1-bis ["Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati"] che indica le specifiche informazioni che, in aggiunta a quanto previsto dagli **artt. 13 e 14 gdpr**, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al lavoratore, qualora tratti dati personali attraverso i predetti sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Tra le informazioni ulteriori che il datore di lavoro, nella sua qualità di Titolare del trattamento, deve fornire all'interessato rientrano:

- **gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;**
- **il funzionamento dei sistemi;**
- **i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;**
- **le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;**
- **il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse;**
- **nonché la logica dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, la cui indicazione, nell'impianto degli artt. 13 e 14, è espressamente richiesta nel caso di ricorso ai processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, di cui all'art. 22 gdpr e**
- **l'indicazione delle categorie di dati trattati, che nel gdpr è specificamente prevista solo qualora i dati oggetto di trattamento non siano ottenuti presso l'interessato [art. 14, par. 1, lett. d], del Regolamento].**

Per quanto concerne il momento entro il quale devono essere assolti gli obblighi informativi, la norma in commento stabilisce che le disposizioni del Decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro, anche a quelli già instaurati alla data del **1° agosto 2022**. Per i rapporti di lavoro instaurati anteriormente a tale data è previsto che i dipendenti possano ottenere i predetti elementi informativi a seguito di specifica richiesta scritta rivolta al datore di lavoro. Con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati successivamente a tale data gli obblighi informativi aggiuntivi devono essere adempiuti, per espressa disposizione normativa [art. 1, comma 2, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152], prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Valgono sul punto le già note raccomandazioni del **Garante privacy**, in applicazione del principio di liceità, correttezza e trasparenza [artt. 5, par. 1, lett. a], del Regolamento], anche per evitare la frammentazione delle informazioni destinate agli interessati e nella prospettiva di una semplificazione degli adempimenti richiesti al datore di lavoro, che tutte le informazioni siano complessivamente fornite al lavoratore prima dell'inizio del trattamento, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro [v. art. 12 del Regolamento], nonché, come previsto dal comma 6 dell'art. 1-bis, "in formato strutturato, di uso comune

e leggibile da dispositivo automatico”. Per tali ragioni, le specifiche informazioni sui sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati dovranno essere integrate nell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli **artt. 13 e 14 Gdpr**.

06. AL VIA I LAVORI DI AGGIORNAMENTO CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA



Quattro gruppi di lavoro sono dedicati ad altrettante aree di **riforma** del **Codice di Deontologia medica**: i diritti fondamentali, la comunicazione, le nuove tecnologie, la responsabilità, autonomia e rischio clinico. A individuarli, la **Consulta** deontologica nazionale, coordinata dalla **Fnomceo**, insieme al Board interdisciplinare di deontologia. I gruppi di lavoro si riuniranno più volte da febbraio a giugno, per raccogliere le proposte di riforma del Codice, da presentare poi in un Convegno a metà luglio. Obiettivo: indicare i contenuti essenziali, le problematiche, le necessità di riforma del **Codice**; e confrontare tali profili con l'edizione vigente, per integrarne, valorizzarne, modificarne i contenuti. Alla Consulta spetterà poi il compito di riscrittura, sempre confrontandosi con il board e con la società civile. Il nuovo testo potrebbe essere pronto per la fine del 2024. *“Il nuovo Codice sarà incentrato sui diritti fondamentali dei cittadini che sono garantiti dalla definizione dei doveri del medico, e di quei suoi diritti che sono funzionali alla tutela di quelli degli assistiti. Ad esempio, il diritto del medico ad esercitare in sicurezza è funzionale alla sicurezza delle cure. Vogliamo innestare alcune novità sull’impianto, ancora valido, del Codice vigente, per meglio garantire tali diritti”*. Quattro sono le direttrici sulle quali lavorare: i **nuovi diritti**, come l'**autodeterminazione**, il **pluralismo culturale**, la **libertà della ricerca e della scienza**; la **comunicazione**, intesa come **rapporto medico paziente, con le altre professioni**, e con l'esterno; **le nuove tecnologie**, tra le quali l'intelligenza artificiale, la robotica, la telemedicina; e la responsabilità, autonomia e rischio clinico, che riguarda, tra le altre cose, il conflitto di interesse e il rapporto tra il Codice e la Legge. Si tratta di tematiche che riguardano non solo i medici, ma l'intera società civile. Le tematiche verranno affrontate aprendoci al confronto con giuristi, ricercatori, rappresentanti dei cittadini e dei giornalisti.

07. FORMAZIONE: ASO ASSISTENTI DI STUDIO ODONTOIATRICO

SULLA BASE DEL L'ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI DEL 23 NOVEMBRE 2017, RECEPITO CON D.P.C.M. 9 FEBBRAIO 2018 È PREVISTA L'ABILITAZIONE A FRONTE DI UN CORSO CON I MODULI:

- *Aspetti socio-culturali, legislativi e organizzativi*
- *Aspetti igienico-sanitari*
- *Aspetti tecnico-operativi*
- *Aspetti relazionali*

DELLA DURATA DI:

- **300 ore** teoria e pratica
- **400 ore** di tirocinio presso uno studio odontoiatrico

VALIDITÀ E OBBLIGO DEI CORSI

[l'informativa completa sul riconoscimento dei corsi online di aggiornamento annuale obbligatorio ASO.](#)

L'aggiornamento di 10 ore annuali erogato in modalità online è valido al 100% **salvo che in Regione Piemonte** dove possono essere svolte online solo 7 ore [70%] e le rimanenti 3 solo in modalità residenziale. **Chi deve fare l'aggiornamento?**

- Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione secondo il nuovo Decreto [700 ore di formazione fra aula e tirocinio]
- I lavoratori esentati, ossia coloro che nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del Decreto hanno lavorato per almeno 36 mesi con inquadramento ASO.

08. GIURISPRUDENZA: LA DURATA DEL PROCESSO CIVILE E PENALE

È stato pubblicato sulla **Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2022** [suppl. ord. n. 38/L] il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del Processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di **diritti** delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Il cambiamento operato dalla Riforma promette, *prima facie*, di essere molto più di un mero ritocco dei riti processuali anche se, tuttavia, ad un attento esame del nuovo articolato normativo predisposto, le novità introdotte paiono operare una sorta di mero "*restyle*" delle norme del Codice di rito, **senza alcuna incisione sulla durata dei procedimenti**. In **Italia** servono circa quattrocento giorni per concludere il **primo grado** di un processo civile, quasi mille giorni per il **secondo grado** e circa millecinquecento giorni per il **terzo grado**. Come è noto la **riforma della Giustizia** e con essa la **durata dei Processi**, legata alla diversa visione delle forze politiche sulla **Prescrizione delle pene**, **è giunta alla conclusione**. Ma nel programma del Governo, su richiesta anche dell'**Unione Europea**, vi sarà un ulteriore approfondimento normativo, finalizzato a renderla più efficiente ed efficace.

[La Riforma della Giustizia](#)

Tra i provvedimenti che compongono la riforma vi sono quelli per garantire **tempi certi dei processi**

penali, in particolare **due anni** per quello d'**Appello** e **uno** per quello di **Cassazione**, che si aggiungono alla conferma dello **stop alla Prescrizione** dopo la sentenza di primo grado, sia di colpevolezza sia di assoluzione.

La Durata del Processo penale

Per sfoltire la lista d'attesa dei processi il Pubblico Ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio **solo in caso di ragionevole previsione di condanna**. Per i reati particolarmente gravi, come quelli legati alla mafia e al terrorismo, si segue un regime diverso: il procedimento va avanti ma le proroghe devono essere motivate dal **Giudice**. Inoltre, per i primi tre anni, 2022-2023-2024, la Riforma della giustizia prevede che i tempi restino: **quattro anni in appello** e **due in Cassazione** per tutti i processi in via ordinaria. Questi provvedimenti dovrebbero portare ad una **riduzione dei tempi di durata del processo penale**, che nelle intenzioni dell'esecutivo tra **tutti i tre gradi** dovrebbero scendere a **circa cinque anni**.

09. INFORMATICA: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'**Agenzia delle Entrate** informano del fatto che per gli atti con firma digitale, inviati con **PEC o il servizio Consegna doc** on line la registrazione è automatica. **L'Agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:**

- *tramite posta elettronica certificata,*
- *o attraverso il servizio telematico “**Consegna documenti e istanze**”*

la registrazione è automatica. Il servizio **consente** all'utente in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia **di inviare documenti e istanze agli uffici dell'Agenzia**, sia a seguito di una specifica richiesta dell'Agenzia sia su iniziativa spontanea.

È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto.

Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES.

Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l'indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l'avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l'invio non vada a buon fine. **La novità comunicata dalle Entrate**, in pratica, riguarda il fatto che **non è più necessaria la consegna all'ufficio una copia cartacea** o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia. **Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate. La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:**

- *posta elettronica certificata [Pec] indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente*
- *il servizio telematico “**Consegna documenti e istanze**”, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.*

Viene specificato che, **la richiesta di registrazione deve contenere:**

- *l'atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,*

- **il modello 69**, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente [in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità],
- eventuali allegati all'atto da registrare,
- **la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti**. Si ricorda che, **l'imposta di bollo sull'atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici**, indicando nell'atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione.

Non bisogna più consegnare fisicamente all'ufficio l'atto firmato digitalmente in altro modo.

10. LAVORO: LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

L'art. 54-bis del **D.I. n. 50/2017**, introdotto, in sede di conversione, dalla **L. n. 96/2017**, ha fornito una compiuta disciplina delle **prestazioni di lavoro occasionale**. Tale norma attribuisce all'INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica. È possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

- **il Libretto Famiglia,**
- **il Contratto di prestazione occasionale.**

Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

- **piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;**
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;**
- **insegnamento privato supplementare.**

Poi, l'art. 1, c. 368, della **L. n. 205/2017**, ha introdotto la possibilità dell'utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla l. n. 91/81, delle prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, in seguito sostituito dal decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell'art. 54-bis del D.I. n. 50/17:

- **professionisti,**
- **lavoratori autonomi,**
- **imprenditori,**
- **associazioni,**
- **fondazioni e altri enti di natura privata,**
- **Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, D.lgs. n. 165/01.**

Il **co. 1 dell'art. 54-bis del D.I. n. 50/17** definisce le prestazioni di lavoro occasionali con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che

vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all'anno civile, è relativo a:

- ***ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;***
- ***ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;***
- ***prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.***

Con l'art. 1, c. 342 e 343, della legge 29 di Bilancio per l'anno 2023 sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato art. 54-bis. Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, **è pari a 10.000 euro.**

È stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

Limiti economici per l'accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale

L'art. 1, c. 342, lettera a), della legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che il limite economico di cui all'art. 54-bis, c. 1, lettera b), del D.l. n. 50/17 [limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori] è pari a **10.000 euro.**

Ne deriva che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a **€ 10.000/anno.**

Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori [art. 54-bis, c. 1, lettera a), D.l. n. 50/17] e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore [art. 54 bis, c. 1, lettera c), D.l. n. 50/17].

Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all'anno civile, sono pari a:

- ***per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;***
- ***per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;***
- ***per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.***

La novella normativa, introducendo il c. 1-bis all'art. 54-bis del D.l. n. 50/17, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività

di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

In virtù delle modifiche apportate alla lettera a] del c. 14 dell'art. 54-bis del D.l. n. 50/17 dall'art. 1, c. 342, lettera d], punto 1], della legge di Bilancio 2023, è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l'accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Pertanto, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il medesimo limite dimensionale di **10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l'agricoltura

L'art. 1, c. 342, della legge di Bilancio 2023 ha parzialmente abrogato, dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dal c. 14, lettera b], dell'art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, ed è stata inoltre prevista, dal c. 343 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023, l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell'agricoltura. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, è vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura.

11. AMBIENTE: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Con una circolare, il **MiTE** [Ministero dell'Ambiente e del Territorio] ha pubblicato diversi chiarimenti riguardanti le linee guida **Ispra** per la classificazione dei rifiuti.

Validità delle linee guida

Le linee guida, essendo richiamate dal D.Lgs. 152/06, hanno la stessa forza di legge del decreto. Se non in contrasto, si possono comunque continuare ad applicare indicazioni di **Ispra** emesse prima dell'entrata in vigore delle linee guida. Queste linee guida servono per l'individuazione del corretto codice CER e delle caratteristiche di pericolosità dei **rifiuti**. Rimangono comunque pienamente applicabili altre normative specifiche quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti la caratterizzazione dei rifiuti per il loro conferimento in discarica.

Relazione tecnica e giudizio di classificazione

Nelle linee guida viene citata la redazione di una relazione tecnica a supporto della classificazione adottata: questo documento, non obbligatorio, non deve riprendere forma e struttura di quello presentato, a titolo esemplificativo, nelle linee guida, ma deve riportarne i contenuti. **Obiettivo** delle linee guida è che sia applicata una procedura in base alla quale sia evidente il motivo in base al quale sono state fatte determinate scelte e, nel caso di potenziale pericolosità, sia chiarito il motivo che ha portato a ricercare specifiche sostanze. Conseguentemente, è importante che la classificazione sia accompagnata da una documentazione esaustiva, che renda chiaro ed evidente il processo decisionale adottato dal produttore, comprese le modalità di campionamento anche se effettuato da un soggetto diverso da quello che redige la documentazione finale.

CLASSIFICAZIONE RAEE

Viene chiarito che nelle linee guida la classificazione dei RAEE è basata sulla presenza o meno di sostanze pericolose, valutabile sulla base delle informazioni fornite dai produttori delle apparecchiature stesse, diversamente da quanto previsto dagli “Orientamenti tecnici della Commissione Europea” che prevedono l’attribuzione di codici CER a specchio, con la conseguente necessità di dover effettuare analisi chimiche.

PROFESSIONISTA ABILITATO AL RILASCIO DEL GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Per professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie, previste per legge, per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti.

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

In merito alla procedura d’identificazione dei rifiuti, viene ribadito che tale procedimento si basa sull’attività che ha generato i rifiuti in esame e non alla tipologia di rifiuti. Pertanto, ad esempio, rifiuti derivanti dalla demolizione di veicoli non possono essere classificati con i codici CER del gruppo 17. Le attività riportate nelle linee guida che generano rifiuti identificabili con i codici 17 sono solo alcuni esempi. In via generale, le attività rientranti nella sezione F dei codici Ateco, pertanto non solo imprese edili in senso stretto ma anche, ad esempio, installatori, impiantisti, posatori, tinteggiatori [“imbianchini”] ecc...generano rifiuti identificabili con i **codici CER 17**.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Per la classificazione di rifiuti urbani pericolosi con codici CER “a specchio” non si applica la procedura di valutazione prevista nel capitolo 2 delle linee guida SNPA.

CLASSIFICAZIONE IMBALLAGGI

Nel caso di imballaggi prima utilizzati e poi vuotati:

- ***In presenza di tracce minime di sostanze non pericolose, per l’attribuzione del CER prevale la composizione dell’imballaggio come non pericoloso;***
- ***In presenza di tracce di sostanze pericolose, occorre valutare l’eventuale classificazione come pericoloso.***

In presenza di un insieme di rifiuti d’imballaggio di cui alcuni etichettati come pericolosi, le linee guida, per evitare la necessità di effettuare analisi che potrebbero comportare la classificazione come “pericolosi” dell’intera massa di rifiuti in esame, indicano di effettuare una separazione di questi rifiuti e l’utilizzo di codice CER pericolosi o non pericolosi “assoluti” e non di codici a specchio i quali, appunto, comporterebbero l’effettuazione di analisi per individuare l’esatto codice.

ASSEGNAZIONE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ E RAPPORTI CON LE NORME SUGLI STABILIMENTI A RISCHIO D’INCIDENTE RILEVANTE [NORME “SEVESO”]

Vengono riportati chiarimenti in merito all’assegnazione delle caratteristiche di pericolosità HP3 ed HP14. In merito ai rapporti con le norme “Seveso”, viene evidenziato che i criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti non sono del tutto sovrapponibili alle norme CLP per la classificazione delle

sostanze pericolose, in quanto non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi, facendo riferimento alle specifiche disposizioni normative.

12. QUALITÀ: CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018

I numerosi incidenti sul lavoro fanno tornare di attualità la Certificazione dei sistemi di gestione per la **Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro**. *La norma definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro allo scopo di consentire ad un'organizzazione di controllare i propri rischi e migliorare le proprie prestazioni.*

Da marzo 2021, a conclusione di un periodo di transizione di tre anni dalla pubblicazione, la norma **UNI ISO 45001** unico riferimento per la certificazione dei sistemi di gestione per la **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**.

La norma **UNI ISO 45001 del 2018** “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro -Requisiti e guida per l'uso” è la prima norma internazionale a definire gli standard di un sistema di gestione della **sicurezza e salute dei lavoratori in tutto il mondo**. Sviluppata dall'[International Organization for Standardization \[ISO\]](#) e recepita a livello nazionale dall'**Ente Italiano di Normazione [UNI]**, fornisce un quadro internazionale che tiene conto dell'interazione tra l'azienda e il suo business. Tale norma garantisce uniformità tra le varie norme ISO sui sistemi di gestione, infatti la **UNI ISO 45001** ne adotta la Struttura e le principali novità: la gestione della sicurezza sul lavoro quindi, inserita nella strategia aziendale e integrata con la qualità e le politiche ambientali, migliora le performance e proietta verso un nuovo modello di competitività sostenibile.

13. SICUREZZA: NOVITÀ 2023 PER GLI AMBIENTI DI LAVORO

Sicurezza sul Lavoro: tabella sanzioni e novità del Decreto Fiscale convertito in Legge

Nuova tabella violazioni gravi e relative sanzioni, con sospensione attività alla prima violazione: le misure contenute nel decreto Fisco Lavoro n. 146/2021 sono state ulteriormente rafforzate con la conversione in Legge approvata dal Parlamento a dicembre 2021.

Le misure prevedono una stretta per le Aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro [D.Lgs. 81/2008]. C'è un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'Ispettorato ed al Preposto. Vediamo di seguito alcuni dettagli in più e le novità inserite in sede di conversione del Decreto in Legge dello Stato.

Sospensione attività e obbligo di comunicazione per il lavoro occasionale autonomo

Il Decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:

sospensione più facile dell'attività d'impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva;

- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi

occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale;

- per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti;
- l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza degli accertamenti [alle 12:00 del giorno successivo] ma anche su segnalazione di altre Amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle Aziende Sanitarie Locali;
- il Datore di Lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
 - a) con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
 - b) b] con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
 - c) Il Datore di Lavoro durante la sospensione dell'attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i Lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
- Definiti i criteri e le modalità di attuazione relativi al **contributo straordinario** per l'acquisto di **gas naturale liquefatto** da parte delle imprese di autotrasporto con mezzi alimentati con questa tipologia di carburante.
- Lo ha stabilito il Decreto interministeriale firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.
- Il Decreto fa riferimento al **contributo disponibile in forma di credito d'imposta** da 25 milioni di euro per il 2022, previsto dal decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".
- La definizione dei soggetti beneficiari
- Per quanto riguarda i **soggetti beneficiari**, il provvedimento indica le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale [R.E.N.] e all'Albo Nazionale degli **Autotrasportatori**, che abbiano **mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto**. Le risorse saranno assegnate quindi sotto forma di **credito d'imposta**, nella **misura del 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione veicoli, comprovato dalle relative fatture d'acquisto.
- Un nuovo Decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definirà **termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto** e le **modalità** per la realizzazione delle verifiche dei dati forniti. L'istanza dovrà essere presentata attraverso l'apposita piattaforma informatica disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli.

14. SICUREZZA: MODIFICHE AL D. LGS 101/20 SULLE RADIAZIONI IONIZZANTI

È stato pubblicato il nuovo Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. La struttura della normativa, gli articoli inseriti e gli articoli modificati.

01. nell'ambito della radioprotezione del lavoratore [art.111] la **periodicità della formazione** da triennale è diventata quinquennale, recependo in toto la nostra richiesta di modifica;

02. relativamente alla **annualità della frequenza** delle prove di funzionamento delle apparecchiature radiologiche il nuovo testo modificato recita come segue: "la frequenza delle prove di funzionamento dovrà essere ad intervalli regolari di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove possibili." In altre parole, con questi termini si prevede che la frequenza dei controlli di qualità possa essere allineata alle norme di buona tecnica con frequenze che potrebbero essere diverse da quella annuale e comunque plausibili e coerenti anche con l'attività diagnostica in uso. Gli Enti associativi degli odontoiatri continueranno percorso di collaborazione con le strutture ministeriali per evidenziare le ragioni e le motivazioni per una diversa **temporalità dei controlli** da eseguire sugli apparecchi radiografici in uso presso gli studi odontoiatrici. Per quanto riguarda i controlli per la sorveglianza fisica degli individui della popolazione, come previsto dall'art. 130 punto 9, questi permangono invariati [frequenza almeno annuale].

03. relativamente all'**articolo 48 del D. Lgs 101/20**, è stata presentata la richiesta di **semplificazione di alcune procedure** eccessivamente complesse e articolate per la registrazione al portale STRIMS [Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti] delle apparecchiature radiologiche di ambito odontoiatrico nonché la definizione di modalità semplificata di invio dei dati. Queste considerazioni sono state ben apprezzate ed è in fase di studio da parte di **ISIN [Ispettorato per la sicurezza nucleare]** un protocollo semplificato di registrazione riferito alle apparecchiature in uso nello studio odontoiatrico.

15. LOGISTICA: LE TENDENZE PER IL 2023

Ottimizzare i processi logistici è un elemento cruciale nella vita aziendale di ogni impresa. Per rendere più efficienti questi processi sempre più aziende si affidano alla tecnologia, che negli ultimi anni si è rivelata sempre più cruciale. La tendenza alla tecnologizzazione in chiave **Logistica 4.0** continuerà anche nel 2022, dove si punterà soprattutto ad automatizzare e integrare i processi logistici al fine di migliorare l'efficienza e la velocità nei processi di ricevimento, stoccaggio e spedizione della merce. L'**automazione** in tal senso offre un valido supporto per ottimizzare i cicli operativi e raggiungere maggiore produttività. Alla luce di questo, i **trend** che si sono avviati nel 2021 continueranno anche nel 2022, ecco i 5 principali:

- 1. Automazione nel picking;**
- 2. Automazione totale del magazzino;**
- 3. Big Data;**
- 4. Movimentazione intelligente;**
- 5. Sistemi automatici per i camion.**

I dettagli sui cinque trend della logistica 2023

Tra le tendenze che si consolideranno anche nel 2022 troviamo l'**Automazione nel picking [1]**, una fase che se eseguita manualmente risulta molto onerosa oltre che più lenta e meno precisa. Grazie all'automazione è possibile ridurre il personale allocato in questa operazione aumentando contestualmente competitività e produttività. Tra le soluzioni più apprezzate troviamo sistemi automatici in grado di avvicinare i prodotti agli operatori per preparare gli ordini. Un altro trend della logistica del 2022 in continuità con il 2021 è l'adozione di sistemi per l'**Automazione totale del magazzino [2]** che ha portato alla nascita di sempre più Dark Warehouse, ovvero magazzini automatizzati senza presidio degli operatori. In questi sistemi sempre più tecnologici la raccolta di dati risulta ancora più cruciale, per questo motivo anche nella logistica i **Big Data [3]** sono diventati essenziali per l'ottimizzazione della supply chain. Lo stesso vale per l'introduzione della **Movimentazione intelligente [4]** grazie all'introduzione di sistemi di trasporto per pallet e di sistemi di trasporto per contenitori automatizzati. Rendere questa operazione più smart non solo aumenta l'efficienza di questa fase ma contribuisce a velocizzare tutti gli altri cicli operativi, oltre a redistribuire il personale su altre fasi. Un'altra tendenza del 2022 è quella di adottare **Sistemi automatici per i camion [5]** al fine di velocizzare le fasi di ricezione e spedizione dei prodotti grazie a sistemi di carico e scarico automatici per camion. Tutta questa tecnologia non solo garantisce una totale sicurezza per i prodotti e per gli operatori ma contribuisce, oltre che aumentare l'efficienza, a ridurre i costi dovuti agli errori umani.

16. CALENDARIO: LE SCADENZE DI FEBBRAIO 2023

Febbraio 2023, mese più corto dell'anno ma non per questo con minori scadenze fiscali e contributive. Ben due, a fine mese, gli adempimenti dovuti all'imposta di bollo: il versamento di una rata per chi è stato autorizzato ad assolvere questa imposta in "modo virtuale", e il saldo dei bolli dovuti sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2022. Scadenza a fine mese per una rata dei contributi, per chi ha scelto il pagamento rateale. Scadenza a metà mese per il premio dell'assicurazione obbligatoria dei dipendenti dovuta all'Inail. Per l'Iva, entro fine mese si deve inviare per via telematica l'elenco delle operazioni dell'ultimo trimestre dello scorso anno: la "liquidazione periodica". A metà mese non si dimentichi l'adempimento del "nuovo esterometro", relativo agli acquisti da fornitori esteri.

Mercoledì 15 febbraio 2023

Adempimenti contabili

- *Termine ultimo per l'emissione delle "fatture differite" riferite alle operazioni del mese precedente [per gli importi incassati dallo stesso paziente e non ancora fatturati, purché "tracciati", è possibile emettere una sola fattura riepilogativa entro la data odierna]*

Comunicazioni

- *"Esterometro": scade oggi il termine per inviare tramite lo SDI, il servizio pubblico per l'invio delle fatture elettroniche, la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere passive, relative ad acquisti di beni e servizi da operatori: UE la cui fattura è stata ricevuta nel mese precedente; extra*

UE, se l'operazione è stata effettuata nel mese precedente;

Ravvedimento operoso

- *Ravvedimento operoso: ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente originariamente in scadenza entro il 16 gennaio 2023, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo è ["ravvedimento breve"];*

**16
FEBBRAIO**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
sui redditi di lavoro autonomo;
sulle provvigioni;
sui redditi di capitale;
sui redditi diversi;
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

	<p>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</p> <p>Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2022.</p> <p>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr</p> <p>Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Autoliquidazione Inail – versamento</p> <p>Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2022 ed all'acconto 2023.</p>
<p>20 FEBBRAIO</p>	<p>Versamento contributi Enasarco</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento da parte della casa mandante dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2022.</p>
<p>27 FEBBRAIO</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>28 FEBBRAIO</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p>Comunicazione Liquidazione periodica Iva [LIPE]</p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2022 per i soggetti trimestrali. Entro lo stesso termine va spedito il modello Iva 2023 qualora contenga la LIPE in commento.</p> <p>Imposta di bollo fatture elettroniche</p> <p>Ultimo giorno utile per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture</p>

	<p>elettroniche emesse senza Iva nel quarto trimestre 2022.</p> <p>Stampa registri contabili</p> <p>Scade oggi il termine per la stampa e la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi all'esercizio 2021 [è possibile stampare i registri solo in caso di controllo].</p> <p>Rottamazione <i>ter</i> – Saldo e stralcio</p> <p>Per i soggetti in regola con i versamenti, ultimo giorno utile per il versamento della rata in scadenza a febbraio 2023.</p> <p>Enpam</p> <p>Versamenti</p> <ul style="list-style-type: none">• Quota B, versamento della terza rata dei contributi dovuti per il 2022, per chi ha scelto il pagamento rateale.
<p>15 MARZO</p>	<p>Registrazioni contabili</p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita</p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>